

VALCALEPIO
D.O.C.
D.D. 12/APRILE/2002

Art 1 La denominazione di origine controllata “Valcalepio”, è riservata ai vini:

Rosso

Bianco

Moscato passito

Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2 La denominazione di origine controllata “Valcalepio” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

“Valcalepio rosso”

Cabernet Sauvignon dal 25 al 60%

Merlot dal 40 al 75%

“Valcalepio bianco”

Pinot bianco e Chardonnay, congiuntamente dal 55 all’80%

Pinot grigio dal 20 al 45%

“Valcalepio Moscato passito”

Moscato di Scanzo e/o Moscato al 100%.

Art 3 Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. “Valcalepio” devono essere prodotte nell’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Villongo

Credaro

Gandosso

Cenate Sotto

Carobbio degli Angeli

San Paolo d’Argon

Torre de’ Roveri

Villa di Serio

Ranica

Entratico

E parte del territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Predore

Sarnico

Viadanica

Adrara San Martino

Adrara San Rocco

Foresto Sparso

Castelli Calepio

Grumello del Monte

Telgate

Bolgare

Chiuduno

Gorlago

Zandobbio

Trescore Balneario

Luzzana

Cenate Sopra

Costa Mezzate

Montello

Bagnatica

Brusaporto

Seriate

Albano Sant’Alessandro

Scanzorosciate

Nembro

Alzano Lombardo

Torre Boldone

Bergamo

Ponteranica

Sorisole

Villa d’Almé

Paladina

Valbrembo

Mozzo

Curno

Palazzoago

Pontida

Barzana

Mapello

Villa d’Adda

Carvico

Sotto il Monte Giovanni XXIII

Tutti in provincia di Bergamo

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla foce del Torrente Rino sul Lago d'Iseo, in comune di Predore, la linea di delimitazione risale il torrente stesso sino ad incontrare la mulattiera per I Vasti, che segue in direzione ovest, sino alla valle Duago, toccando successivamente le quote 340, 504 e 501. Prosegue quindi per il sentiero a mezzacosta, sino ad incontrare il confine amministrativo dei comuni di Sarnico e Predore.

Prosegue su detto sentiero sino alla Valle della Canola e poi, dopo aver risalito per breve tratto la valle stessa sino alla curva di livello di quota 225, segue la curva stessa sino ad incontrare il sentiero per La Forcella in vicinanza del villaggio Holiday.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il sentiero per La Forcella sino a quota 398, indi si identifica con la carreggiabile comunale che, superando il confine amministrativo tra i comuni di Sarnico e Viadanica, raggiunge quota 360.

Da questo punto prosegue in direzione nord, sino alla Valle Maggiore a quota 333.

Piega quindi in direzione sud – est seguendo la carreggiabile per le frazioni Scotti, Riva, Case Rasetti e prosegue quindi fino ad incontrare il Torrente Guerna in prossimità di quota 308, risale poi il corso del Torrente Guerna e passando dalle località Ambrogi, Forno e Dumengoni raggiunge la località Segrone Basso.

Da questo punto segue il sentiero in direzione ovest sino ad incontrare a quota 500 il tornante della strada per i Colli di San Fermo, strada che segue in direzione sud – ovest sino a quota 548, indi segue la carrareccia che, passando per quota 576, località Costa e quota 604, raggiunge Rio Valle Fienile Biboli.

Da questo punto la linea di delimitazione segue la mulattiera in direzione Mascherpigna, fino al Col Croce, a quota 669, incontra il confine amministrativo tra i comuni di Foresto Sparso e Berzo San Fermo.

Segue detto confine sino a Campo Alto, indi prosegue lungo il confine amministrativo tra i comuni di Entratico e Berzo San Fermo e poi tra Entratico e Borgo di Terzo sino al Fiume Cherio.

Discende lungo detto fiume sino alla confluenza con il Torrente Bragazzo.

Risale tale torrente sino alla frazione Costa ed imbecca quindi il sentiero a mezzacosta sopra Redonina, che attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Luzzana e Trescore Balneario prosegue fino alla Madonna del Mirabile passando per quota 482 e la sorgente La Piazzola a quota 412.

Dalla Madonna del Mirabile la linea di delimitazione segue la curva di livello a quota 400 sino alla Val di Carpan, prosegue in direzione ovest sul sentiero per Sant'Ambrogio e, oltrepassando il confine amministrativo tra il comune di Trescore Balneario e quello di Cenate Sopra, si congiunge con la carrareccia per Cascina Zagni.

Da qui segue in direzione nord il sentiero che raggiunge la sorgente Cop, indi per quota 620, quota 508, località Plasso e Foppa arriva al fondovalle della val Calchera.

Prosegue quindi per il sentiero che, passando per la località Locanda, quota 398 e 454, raggiunge Ca' Pessina (quota 537).

Da qui percorre il sentiero che, passando per Pian Bianchet, quota 583 e quota 686, attraversa il confine amministrativo tra i comuni di Cenate Sopra e Scanzorosciate e raggiunge quota 502.

Da questo punto imbecca in direzione ovest la mulattiera esistente, che percorre attraversando il confine amministrativo tra i comuni di Scanzorosciate e Nembro sino a raggiungere quota 633.

Imbecca in direzione nord – ovest il sentiero sino al ponte sul Fiume Serio che segue per tutto il tratto che si identifica con il confine amministrativo tra i comuni di Nembro e Villa al Serio fino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Nembro ed Alzano Lombardo.

Confine che segue in direzione nord sino a quota 378, indi in direzione ovest sino a quota 698, indi in direzione sud fino ad incontrare la Cascina Frontale.

Da questo punto la linea di delimitazione segue la carreggiabile Alzano – Lonno in direzione Mottarello e quindi la strada per Brumano, che segue in direzione nord, fino a quota 559.

Segue quindi la mulattiera che, partendo da quota 559, attraversa la Valle del Nese ed arriva a quota 551.

Segue quindi la strada rotabile di nuova costruzione per il Monte di Nese fino al bivio per Olera.

Da qui prosegue, fino alla località Stocchi, sulla rotabile Olera – Busa.

In prossimità della località Stocchi devia lungo il confine amministrativo tra Ponteranica e Alzano Lombardo e prosegue lungo il confine tra Ponteranica e Ranica e quindi lungo il confine tra Ponteranica e Torre Boldone, fino a quota 657, dove imbecca la carreggiabile che porta a Ca' della Maresana.

Da questa località segue la mulattiera che, passando per le quote 486 e 437 raggiunge il Torrente Morla.

Risale detto torrente sino in prossimità di quota 558 (Buso della Porta), prosegue lungo il sentiero esistente sino al Castello della Moretta, ove prosegue in direzione nord – est sulla carrareccia per Ca' del Latte.

Segue quindi il tracciato che, passando per Roccolo ed attraversando il confine tra Ponteranica e Sorisole a quota 760, raggiunge successivamente quota 644, località Comunelli Catene Val di Bareden e poi prosegue lungo la strada della valle fino a via Botta a quota 524.

Da quota 524 la linea di delimitazione prosegue lungo il sentiero che, passando per Monti della Calchera, raggiunge la carrareccia di Colle Barbino, che segue fino a quota 432.

Da questa quota segue per breve tratto la curva di livello a quota 432 sino al confine amministrativo tra i comuni di Sorisole e Villa d'Almé, ove incontra e segue il sentiero che, passando per le località Foresto Secondo, Piazzola e Cascina Belvedere arriva a Bruntino Alto.

Da qui segue il tracciato che raggiunge a quota 368 l'acquedotto di Algua.

Si identifica con detto acquedotto fino alla località Ventolosa, ove imbecca per breve tratto la strada di Valle Brembana fino al bivio per Valle Imagna.

Prosegue per detta strada fino ad incontrare il Fiume Brembo ed il confine amministrativo tra Almenno San Salvatore e Villa d'Almé.

Segue detto confine risalendo il Fiume Brembo sino alla confluenza con il Torrente Imagna, ove incontra il confine tra Almenno San Salvatore ed Ubiale Clanezzo, confine che segue fino ad incontrare quello tra Strozza ed Ubiale Clanezzo.

Prosegue quindi lungo il confine amministrativo tra Strozza ed Almenno San Salvatore fino ad incontrare e seguire la mulattiera esistente per Ca' Madonnina, attraversa il confine tra Almenno San Salvatore ed Almenno San Bartolomeo e passa successivamente per le località Ca' Puricchio, Albelasco, Cageroli e Camutaglio sino ad incontrare il confine amministrativo tra Almenno San Bartolomeo e Palazzago.

Prosegue quindi su detto confine in direzione sud fino al ponte sul Torrente Borgogna, risale il torrente stesso sino al ponte a valle della parrocchiale di Palazzago sulla strada per la frazione Brocchione, indi il tratto del torrente stesso a monte, sino alla mulattiera che a ponente del Monte Brocchione raggiunge il sentiero dalla frazione omonima al Monte Valmora.

Segue il sentiero suddetto sino al confine amministrativo tra i comuni di Palazzago e Pontida, indi il confine tra i suddetti comuni sino al confine con il comune di Caprino Bergamasco.

Da qui segue il confine fra il suddetto comune e Pontida sino alla strada statale Bergamo – Lecco, indi la suddetta strada verso est sino al Monastero di Pontida, poi la strada che dal monastero porta alla frazione Canto e poi la mulattiera da detta frazione verso la Cascina

Porcile sino al confine amministrativo tra Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII e poi detto confine sino a quello di Carvico.

Segue poi il confine tra Carvico e Pontida sino al confine amministrativo di Villa d'Adda, indi il confine tra Villa d'Adda e Pontida sino alla strada Odiago – Villa d'Adda.

Segue detta strada sino a Villa d'Adda – Carvico – Brusico – Gerole Catolari e poi il sentiero che da detta strada porta sino alla frazione Piana.

Successivamente segue la strada da tale frazione a Camaitone sino alla strada Villa Gromo – Camozzaglio e poi tale strada sino alla deviazione per la Ca' Rossa.

Indi devia per la Ca' Rossa e poi per il sentiero e la carrareccia sino a Mapello.

Segue poi la strada Mapello – Ambivere sino al confine con il comune di Palazzago, indi il confine tra Palazzago e Ambivere sino alla strada Val San Martino.

La linea di delimitazione prosegue poi sulla strada per Brughiera e Gromlongo sino alla deviazione per la località Baracche.

Quindi devia per detta località e segue la strada per San Sosimo – Barzana – Palazzago sino al confine tra Palazzago e Barzana.

Segue detto confine sino al confine con il comune di Almenno San Bartolomeo e poi lungo il Torrente Lesina sino alla strada comunale Barzana – Almenno San Bartolomeo.

Segue detta strada sino alla località Quadriovio e da detta località la carrareccia che, passando a valle del cimitero di Almenno San Bartolomeo, raggiunge il Torrente Tornago, che segue sino ad incontrare il Fiume Brembo.

Prosegue quindi lungo il confine amministrativo dei comuni di Almé e Paladina, sino ad incontrare il Torrente Guisa a quota 281.

Da qui prosegue lungo la strada che attraversando Sombreno e passando per quote 277 e 275 e Cascina Merleta, arriva a Cascina Morlani in prossimità di quota 287.

Da qui segue in direzione ovest il confine amministrativo tra i comuni di Valbrembo e Mozzo sino a quota 257.

Da questo punto prosegue in direzione sud lungo la strada, che passando per quota 254, attraversando il centro di Mozzo e passando per quota 251, arriva alla ferrovia Bergamo – Ponte San Pietro.

Prosegue in direzione ovest lungo detta ferrovia sino alla stazione di Bergamo a quota 248.

Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la sede ferroviaria in disarmo (segnata con linee nere) della ferrovia Valle Seriana che, passando per quote 261, 269 e 278 raggiunge il confine amministrativo tra i comuni di Torre Boldone e Ranica.

Da qui prosegue lungo detto confine fino ad incontrare la Roggia Guidana da dove prosegue lungo il confine tra i comuni di Ranica e Gorle sino ad incontrare il Fiume Serio.

Prosegue quindi in direzione nord – est lungo la nuova strada per Scanzorosciate, sino ad incontrare la Roggia Borgogna, che segue in direzione sud – est passando per quote 247 e 250.

Raggiunge la strada di circonvallazione sino alla strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola.

Da questo punto la linea di delimitazione segue la strada statale n. 42 in direzione ovest sino ad incontrare il confine amministrativo tra i comuni di Albano Sant'Alessandro e Pedrengo.

Segue quindi per breve tratto detto confine in direzione sud, sino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia, prosegue lungo detta ferrovia in direzione ovest sino ad incontrare la strada di Comonte.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo la suddetta strada in direzione sud passando per quota 246 e località Comonte.

Arriva ad incontrare la strada per Brusaporto e Bagnatica all'altezza del km. 7,000

Prosegue in direzione sud – est lungo detta strada passando per quota 232, Brusaporto, quota 223 e Bagnatica sino ad incontrare a quota 217 la strada per Montello.

Prosegue in direzione nord – est lungo la strada per Montello e, passando per quota 222, arriva ad incrociare la ferrovia Bergamo – Brescia.

Segue detta ferrovia in direzione sud – est passando per quota 228 e 227 sino ad incontrare il Fiume Cherio (quota 226).

Prosegue in direzione sud lungo il Fiume Cherio fino ad incontrare l'autostrada Bergamo – Brescia.

Prosegue quindi lungo detta autostrada in direzione sud – est fino ad incontrare la ferrovia Bergamo – Brescia all'altezza di quota 201.

Da qui la linea di delimitazione prosegue in direzione sud – est lungo la linea ferroviaria Bergamo – Brescia sino ad incontrare il confine tra le province di Bergamo e di Brescia.

Da questo punto prosegue in direzione nord lungo il suddetto confine sino al ponte sul Fiume Oglio nel comune di Sarnico in prossimità di quota 188.

Da qui segue in direzione est la riva bergamasca del Lago di Iseo, sino ad arrivare alla foce del Torrente Rino in comune di Predore da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Dall'area sopra citata sono escluse le seguenti due zone:

- 1) dal cimitero di Palazzago si segue la strada per la frazione Brocchione proseguendo sino al ponte da cui si diparte la mulattiera per il Monte Picco che si percorre sino a detto monte, si imbecca quindi il sentiero sino alla Cascina Posvolta, quindi la mulattiera sino alla frazione Montebello, il tratto verso valle del Torrente Borgogna sino al confine tra Barzana e Palazzago che si segue sino a quello con Almenno San Bartolomeo, poi a monte si segue il Torrente Lesina sino alla frazione Carosso ed al cimitero di Palazzago.
- 2) Dal confine tra i comuni di Mapello e Ambivere si segue la strada che collega i due detti centri abitati sino al confine tra Ambivere e Palazzago, quindi il confine di detti comuni fino alla località Baracchino, indi la strada per Brughiera – Gromlongo – Cerchiera e quella della Valle San Martino sino al Monastero di Pontida; si imbecca la strada per la frazione Canto sino a quota 357, poi il sentiero e la carrareccia sulla dorsale tra la Valle San Martino e la Val di Gerra sino alla strada per la frazione Canto; successivamente si percorre la strada medesima sino a detta frazione e poi la mulattiera dalla frazione Canto verso Cascina Porcile, poi si segue il confine amministrativo tra i comuni di Pontida e Sotto il Monte Giovanni XXIII prima e tra quello di Mapello e Ambivere poi sino alla strada Mapello – Ambivere.

Art 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC **“Valcalepio”** devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto considerati idonei i terreni pedecollinari e collinari di buona esposizione, di natura preminentemente silicio – argillosa.

Sono esclusi i terreni esposti a nord, i fondo valle, quelli umidi, nonché quelli a quote superiori ai 500 metri s.l.m. per le uve di Merlot e di Cabernet Sauvignon ed ai metri 600 s.l.m. per le uve Chardonnay, Pinot bianco e Pinot grigio.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, specie per i nuovi impianti, quelli suggeriti dagli organi tecnici competenti o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore a:

“Valcalepio bianco”	9,00 tonn/ettaro
“Valcalepio rosso”	10,00 tonn/ettaro

“Valcalepio Moscato passito”**6,50 tonn/ettaro**

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del **20%** i limiti medesimi.

La regione Lombardia può modificare dette rese ai sensi della Legge 10/02/1992, n. 164.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

“Valcalepio bianco”**11,00% vol.****“Valcalepio rosso”****11,00% vol.****“Valcalepio rosso riserva”****12,00% vol.**

Le uve destinate alla vinificazione delle tipologie: **“Moscato passito”** devono assicurare, prima dell'appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, rispettivamente di:

“Valcalepio Moscato passito**11,50% vol.**

Ai fini della vinificazione le stesse uve devono essere sottoposte ad appassimento sulla pianta o dopo la raccolta, con sistemi tradizionali in ambienti adatti.

Il periodo di appassimento delle uve non può essere inferiore a:

21 giorni

e comunque, anche oltre tale limite, il periodo deve essere protratto sino ad assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

17,00% vol.

Ai fini della vinificazione della tipologia del vino a DOC **“Valcalepio Moscato passito”** integrato con il nome di uno dei comuni di cui al successivo art. 7, comma 7, le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.

Art 5 Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art.3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al:

“Valcalepio rosso”**70%****“Valcalepio bianco”****70%****“Valcalepio Moscato passito”****40%**

Il vino a d.o.c. **“Valcalepio rosso”** prima dell'immissione al consumo deve subire un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

Un anno di cui almeno tre mesi in botti di legno**A decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve**

Il vino a DOC **“Valcalepio rosso”** sottoposto ad un invecchiamento minimo di:

tre anni di cui almeno uno in botti di rovere**a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve**

può portare in etichetta la menzione **“riserva”**

Il vino a DOC **“Valcalepio Moscato passito”** non possono essere immessi al consumo prima del:

12 maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art 6 I vini a DOC **“Valcalepio”**, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Valcalepio rosso”

colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

“Valcalepio rosso riserva”

colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granata;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

“Valcalepio bianco”

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;

“Valcalepio Moscato passito”

colore: rosso rubino più o meno carico che può tendere al
cerasuolo con riflessi granata;
profumo: delicato, aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 15,00% vol.;
residuo zuccherino minimo: 30,00 g/l;
residuo zuccherino massimo: 80,00 g/l;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;

E' facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art 7 Nella designazione e presentazione dei vini a DOC **“Valcalepio”** è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, cascina, podere ed altri termini similari sono consentite inosservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Per i vini a DOC **“Valcalepio rosso e rosso riserva”** e **“Valcalepio bianco”** è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad

unità amministrative, frazioni, arre, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali del 22/04/1992.

Per indicare il vino a d.o.c. **“Valcalepio Moscato passito”** ottenuto da uve provenienti dalla restante zona di produzione della d.o.c. **“Valcalepio”** dovrà essere utilizzata in etichetta esclusivamente la dizione **“Moscato passito”**.

La d.o.c. **“Valcalepio Moscato passito”** può essere integrata dai nomi dei seguenti comuni:

Gandosso

Grumello del Monte

Cenate Sotto

Torre de' Roveri

Albano Sant'Alessandro

Carobbio degli Angeli

Solo per indicare i vini della stessa tipologia ottenuti con uve ivi prodotte.

Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c. **“Valcalepio”** deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art 8 I contenitori di capacità non superiore a litri 5,000 contenenti i vini a DOC **“Valcalepio”** di cui al presente disciplinare di produzione debbono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri dei vini di pregio, pertanto, dovranno essere di vetro, chiusi con tappo di sughero e le bottiglie dovranno essere di tipo bordolese o borgognona per il vino rosso e di tipo bordolese o renana per il vino bianco.

Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, per capacità non superiori ai 0,250 litri.

Per il tipo Moscato passito sono obbligatorie bottiglie di vetro scuro di capacità non superiore ai 0,750 litri.

Art 9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata **“Valcalepio”**, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164.